

# Laboratori per la verifica periodica degli strumenti di misura

## Descrizione dell'attività

### Cos'è:

Tutti gli strumenti utilizzati per la determinazione delle quantità e/o del prezzo nelle transazioni commerciali devono essere sottoposti a verifica periodica entro 60 giorni dall'inizio del loro utilizzo e, successivamente, con la frequenza indicata dall'Allegato I del [Decreto Ministeriale 28/03/2000, n. 182](#) [1].

Fanno eccezione i misuratori di gas, acqua ed elettrici, gli strumenti per misure lineari, le misure di capacità di vetro, terracotta e simili.

La verifica periodica consiste nell'accertare il mantenimento nel tempo dell'affidabilità degli strumenti metrici per pesare (bilance, bilici, contapezzi, pese a ponte), per misurare (misuratori e contatori volumetrici) e l'integrità dei sigilli di garanzia.

La verifica periodica degli strumenti è effettuata:

- per gli strumenti **di tipo "MID"** e per gli strumenti per pesare esclusivamente da un laboratorio abilitato
- per gli strumenti **diversi da quelli di tipo "MID"** dalla Camera di Commercio o da un laboratorio abilitato.

### Requisiti per l'esercizio dell'attività:

**Per svolgere l'attività è necessario presentare SCIA alla Camera di Commercio** come previsto dall'articolo 4 del [Decreto Ministeriale 10/12/2001](#) [2] e dall'articolo 19 della [Legge 07/08/1990, n. 241](#) [3]. La modulistica da utilizzare è presente sul **sito della Camera di commercio**.

### Requisiti soggettivi

I laboratori che effettuano la verifica periodica degli strumenti di misura devono offrire le **garanzie di indipendenza** previste dall'articolo 2 del [Decreto Ministeriale 10/12/2001](#) [2] e soddisfare i **requisiti tecnico-operativi** di cui all'articolo 3 del [Decreto Ministeriale 10/12/2001](#) [2].

### Requisiti oggettivi

I locali dove si svolge l'attività devono avere una destinazione d'uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere **rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell'attività**, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Elenco dei laboratori ideonei

La Camera di Commercio deve pubblicare sul suo sito istituzionale l'**elenco dei laboratori idonei** all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura (articolo 4, comma 3 del [Decreto Ministeriale 10/12/2001](#) [2]).

[Normativa di riferimento](#) [4]

**Source URL:** <https://stu2.sanpellegrinoterme.globogis.eu/attivita-economica/laboratori-per-la-verifica-periodica-degli-strumenti-di-misura>

**Links:**

[1] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Aministero.industria.commercio.artigianato%3Adecreto%3A2000-03-28%3B182>

[2] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Aministero.attivita.produttive%3Adecreto%3A2001-12-10>

[3] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A1990-08-07%3B241>

[4] [http://www.indicenormativa.it/norme/procedimenti?procedimento=Laboratori%20per%20la%20verifica%20periodica%20degli%20strumenti%20di%20misura&istituzione\\_parents=1&istituzione=Comune%20di%20San%20Pellegrino%20Terme](http://www.indicenormativa.it/norme/procedimenti?procedimento=Laboratori%20per%20la%20verifica%20periodica%20degli%20strumenti%20di%20misura&istituzione_parents=1&istituzione=Comune%20di%20San%20Pellegrino%20Terme)